



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Pagliuca

Presidente

dott.ssa Cristiana Bottazzi

Giudice

dott. Attilio Burti

Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 21/3/2025

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1173/2025** promosso da:

██

- RECLAMANTE -

contro

████████████████████

- RECLAMATO -

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.- Il titolo esecutivo per cui è stata preannunciata dalla creditrice ██████████ ██████████ l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti di ██████████ ██████████, con atto di precetto notificato in data **4.11.24**, è costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato in data **21.5.13** e **non** opposto.

2.- All'abbrivio dell'espropriazione forzata si è opposto il debitore intimato, il quale ha eccepito la prescrizione decennale del credito portato dal titolo esecutivo giudiziale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. perché, successivamente alla formazione del giudicato, non sarebbero stati fatti atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. diversi dalla notifica dell'atto di precetto che, comunque, è intervenuta dopo il decennio dalla formazione del giudicato.

3.- Il giudice investito dell'opposizione preventiva all'esecuzione si è pronunciato sull'istanza sospensiva ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. formulata dall'opponente ed ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, delibando come verosimilmente fondata l'eccezione di prescrizione spiegata dal debitore, perché, *prima facie*, ha valutato inidonei gli atti allegati dalla



creditrice a valere come atti d'interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ.

4.- L'ordinanza è stata tempestivamente reclamata ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. dalla parte opposta.

5.- Il reclamo non è fondato, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato resiste alle censure della reclamante che non pare aver allegato e provato l'esistenza di un atto valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione nel periodo che va dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto alla notifica dell'atto di precetto.

6.- Anzitutto, erra il reclamante quando discetta dell'idoneità delle ipoteche giudiziali iscritte in data 17/05/13 e 28/05/13 a valere come atti interruttivi della prescrizione, perché è di solare evidenza come gli atti interruttivi della prescrizione siano atti recettizi, mentre l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale non perviene alla sfera di conoscenza del destinatario, ma soltanto a quella del tenutario dei pubblici registri. Ha gioco facile, allora, il reclamato a evocare, al fine di collocare la censura della reclamante al provvedimento impugnato fuori dal diritto vivente, il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che esclude la valenza interruttiva della prescrizione dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022). E vanamente la reclamante potrebbe mai avversare tale insegnamento, richiamando quella giurisprudenza che, sui crediti erariali, è di contrario avviso: la situazione, in questa peculiare fattispecie, è differente perché, ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 602/1973, l'iscrizione ipotecaria per i crediti erariali deve essere preceduta da una comunicazione personale inviata al debitore ed è seguita da una notifica al contribuente di avvenuta iscrizione dell'ipoteca e, dunque, da atti unilaterali recettizi portati alla sfera di conoscenza del contribuente. Detto altrimenti, per i crediti tributari, l'iscrizione ipotecaria – preceduta dal preavviso d'iscrizione – è un atto espressione dell'imposizione fiscale che viene portato alla sfera di conoscenza del contribuente, anche al fine di far decorrere il termine decadenziale per impugnare l'atto avanti al giudice tributario (cfr. artt. 19, e 22 d.lgs. 546/1992) e, in ragione di ciò, esso vale a interrompere la prescrizione.

7.- In secondo luogo, gli atti di costituzione in mora del 19.5.19 inviati dalla creditrice al [REDACTED] e alla società condebitrice solidale (doc. 4, fasc. reclamante) non recano né la prova della ricezione delle lettere e neppure, a ben guardare, quella del loro rinvio, di tal che le lettere di cui doc. 4 fasc. reclamante – alla luce della specifica contestazione dell'opponente rispetto alla ricezione delle comunicazioni – non possono ritenersi essere pervenute alla sfera di conoscenza del [REDACTED] o della condebitrice solidale e, quindi, valere – se del caso in forza dell'efficacia *ultra partes* degli atti interruttivi della prescrizione nelle obbligazioni solidali (art. 1310 cod. civ.) – come atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione dell'*actio iudicati*.



8.- Non pare costituire, poi, atto interruttivo della prescrizione nemmeno la comparsa per intervento fatta dall'odierna creditrice nel processo di divisione endoesecutivo promosso da altro creditore contro [REDACTED], in quanto tale intervento è stato svolto al solo fine di monitorare lo svolgimento delle operazioni divisionali.

9.- Rispetto a questa specifica questione – che pare essere il *punctum pruriens* della presente decisione – occorre premettere, innanzitutto, come **“il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, avendo natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e pur essendo collegato all'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, costituisce un autonomo procedimento di scioglimento della comunione, per cui non può essere considerato una fase o un sub procedimento della procedura espropriativa in cui si innesta”** e, altresì, che **“il giudizio di divisione endoesecutiva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si distingue due fasi: una dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento; l'altra esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune”** (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5386).

10.- Da tali assunti discendono, ai fini che qui rilevano, due importanti corollari: -) il primo è che la divisione endoesecutiva è, comunque, preordinata alla mera divisione del bene o dei beni in comunione e non ha finalità satisfattiva del credito, la quale verrà realizzata nel distinto e autonomo processo di espropriazione forzata *medio tempore* sospeso ex art. 601 c.p.c., se ed in quanto detto processo verrà riassunto ex art. 627 c.p.c.; -) il secondo è che gli atti del processo di esecuzione non possono essere travasati per osmosi nell'autonomo giudizio divisionale e, specularmente, gli atti del processo di divisione (ivi inclusi le comparse per intervento) non divengono automaticamente atti del processo esecutivo; pertanto, per quel che qui rileva, la comparsa d'intervento nel giudizio divisionale non ha anche valenza di ricorso per intervento ex art. 499 cod. proc. civ. nel distinto e autonomo processo esecutivo.

11.1.- Fatta questa premessa, a parere di questo collegio, è corretta la motivazione del giudice di prime cure che ha deliberato l'inidoneità della comparsa d'intervento del creditore ipotecario, nel giudizio divisionale avente ad oggetto la quota indivisa - che è stata da altro creditore pignorata - a valere come atto interruttivo della prescrizione.

11.2.- Tale assunto deve ritenersi condivisibile quantomeno nel caso di specie in cui, con la comparsa d'intervento, il creditore intervenuto non ha proposto alcuna domanda autonoma di divisione della quota del debitore esecutato (o altra domanda nei confronti del debitore), ma si è limitato a dichiarare di intervenire soltanto per *“monitorare le attività di divisione degli immobili pignorati, vantando un titolo sulle quote di proprietà del signor*



██████████" (cfr. comparsa di
██████████, doc. 5, fasc. reclamante).

dante causa di

12.- Ed invero, se l'intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2°, cod. proc. civ., non comportando l'esercizio in sede processuale di un proprio diritto, non è valevole come atto interruttivo della prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/12/2001, n.15799), *per eadem ratio*, non può valere come atto interruttivo della prescrizione la mera comparsa d'intervento nel giudizio divisionale spiegata da un creditore ipotecario legittimato a partecipare a tale processo ai sensi dell'art. 1113, comma terzo, cod. civ.

13.- Laddove, infatti, il creditore ipotecario iscritto sulla quota indivisa intervenga o volontariamente o perché evocato in giudizio ai fini dell'opponibilità dell'esito del giudizio divisionale soltanto per verificare, come è avvenuto nel caso di specie, che le operazioni divisionali non pregiudichino l'estensione o il valore della sua garanzia reale, tale creditore non sta agendo, né per la realizzazione del suo diritto di credito (che presuppone, indefettibilmente, il suo intervento ex art. 499 cod. proc. civ. nell'espropriazione forzata), né per l'accertamento del suo diritto di credito, né per il compimento di atti conservativi o cautelari attinenti al proprio diritto di credito.

14.- L'intervento nella divisione endoesecutiva da altri promossa da parte del creditore ipotecario iscritto ha, invero, soltanto la funzione di scongiurare l'eventualità che le operazioni divisionali possano pregiudicare il valore dell'ipoteca iscritta sulla quota indivisa e, quindi, ha la finalità di tutelare la garanzia reale accessoria al diritto di credito.

15.- In questo caso, pertanto, l'interventore sta "alla finestra" del giudizio divisionale, riservandosi di interloquire con il giudice e le parti del processo se e nella misura in cui il *quomodo* della divisione dovesse pregiudicare il valore della garanzia ipotecaria.

16.- Se, però, come è avvenuto nel caso di specie, non sorgono contestazioni sul *quomodo* della divisione, la traslazione ex art. 2825 cod. civ. dell'ipoteca iscritta dalla quota indivisa sui beni o sulla somma di denaro assegnate, rispettivamente, in apporzionamento o a conguaglio del valore della quota ideale rappresenta l'effetto automatico della conclusione del giudizio di divisione da altri promosso. Tale effetto – che si ripete dipende dall'accoglimento della domanda di divisione promossa da altro creditore rispetto all'ipotecario evocato in giudizio ex art. 1113, terzo comma, cod. civ. e, quindi, intervenuto nel processo – non implica, però, di per sé, affatto l'esercizio del credito garantito dall'ipoteca o la costituzione in mora del debitore da parte del creditore ipotecario intervenuto.

15.- Da ultimo si evidenzia come non possa avere valenza di atto interruttivo della prescrizione neppure la pubblicazione dell'estratto del contratto di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b. da ██████████ a ██████████, perché



la comunicazione – impersonale e collettiva in ragione della speciale disciplina derogatoria prevista per le cessioni di crediti in blocco tra banche oppure da banche a società di cartolarizzazione – al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito non è un atto di costituzione in mora del debitore ex art. 2943, quarto comma, cod. civ. e neppure atto di esercizio delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore ceduto, avendo la mera funzione di escludere che l'eventuale futuro pagamento da parte del debitore ceduto al cedente possa avere efficacia liberatoria, in ragione della presunzione di conoscenza della sopravvenuta modifica della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

16.- Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

17.- La regolazione delle spese della presente fase cautelare avverrà in sede di decisione, nel merito, della domanda dell'opponente.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il reclamo;
- 2) Spese al merito.

Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30.2.2002, n. 115.

Verona, 21.3.25

Il Presidente

Luigi Pagliuca

Il Giudice estensore

Attilio Burti

